



Prot. n. 236-0

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Il Presidente del Tribunale di Arezzo

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo,

PREMESSO

che in occasione delle interlocuzioni fra l'Avvocatura e la Magistratura è emersa la necessità di istituire un tavolo di confronto, nell'ambito del quale discutere sia delle modalità di presentazione delle istanze sia dei criteri da adottare per le liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;

che, in seno al suddetto tavolo, a seguito di un esame delle norme in argomento e della prassi allo stato attuale seguita presso gli Uffici del Tribunale di Arezzo, si è convenuto di redigere un protocollo condiviso volto al miglioramento delle liquidazioni e ad ottenere un'omogeneità nelle medesime in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, nonché d'altra parte la necessaria accelerazione delle procedure amministrative con la collaborazione dei soggetti interessati.

Considerato il lavoro svolto nelle riunioni tenutesi e nel confronto sviluppatosi fra il Tribunale di Arezzo ed il Consiglio dell'Ordine, cui hanno partecipato anche le Associazioni Forensi che operano nel circondario,

le PARTI in epigrafe indicate

CONVENGONO

di adottare il presente protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili:

- 1) il difensore della parte ammessa al beneficio evidenzierà nell'epigrafe dell'atto introduttivo o di costituzione in giudizio l'avvenuta ammissione, e/o comunque la domanda depositata laddove non ancora ammessa, da parte del Consiglio dell'Ordine al beneficio del patrocinio a carico dello Stato e produrrà in giudizio il provvedimento di ammissione. Ove la parte ammessa sia la Curatela di un fallimento/Liquidazione giudiziale dovrà essere prodotto il provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 144 d.P.R. n. 115/2002.
- 2) La liquidazione delle spese dovrà essere effettuata, anche se richiesta dopo la cessazione del giudizio, dal giudice che ha deciso il giudizio stesso; ove il giudice sia impossibilitato, dal Presidente o da un giudice dallo stesso delegato. Quanto precede rimane fermo anche nel caso in cui la parte ammessa sia la Curatela di un fallimento/liquidazione giudiziale.
- 3) Per quanto riguarda il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per le società, anche di capitale, si terrà conto dei principi dettati dalla Corte Europea con la sentenza nella causa 279/09, sentenza emanata in applicazione dei principi dettati dall'art.47 della Carta Europea dei diritti fondamentali.

4) Nelle procedure per separazioni consensuali e giudiziali, nei ricorsi congiunti e giudiziali per dichiarazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per scioglimento di unione civile e per le relative revisioni, il beneficio potrà essere concesso anche ad uno solo dei due coniugi o uniti civilmente o ex coniugi che si trovi nelle condizioni di legge per ottenerlo, senza tener conto del reddito dell'altro coniuge anche facente parte del nucleo familiare ritenendosi sussistere il conflitto familiare ai sensi dell'art. 76 comma 4 DPR 115/2002. Analogamente, nei procedimenti riguardanti la regolamentazione dei rapporti e del mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio non si terrà conto del reddito del genitore in conflitto con la parte ammessa al beneficio. Ciò vale anche quando entrambi i coniugi siano assistiti dallo stesso avvocato.

5) Nei procedimenti relativi a diritti della personalità, con ciò intendendo i diritti soggettivi assoluti e fondamentali della persona (es. diritto all'integrità fisica e morale, il diritto alla salute, all'onore e alla reputazione, il diritto all'identità e alla libertà sessuale, il diritto all'immagine, al nome e alla identità personale, il diritto alla protezione internazionale, le controversie in materia di *status* della persona, incluse le cause di divorzio e di scioglimento di unione civile, nonché procedimenti per interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno) si terrà conto del solo reddito personale della parte interessata, trattandosi di causa relativa a diritti della personalità ai sensi del citato art. 76 comma 4 DPR 115/2002.

6) Per quanto riguarda l'ammontare delle stesse, salvo casi particolari che dovranno essere oggetto di specifica segnalazione e documentazione al Giudice nell'istanza da depositare, la liquidazione dei compensi avverrà:

- per tutti i procedimenti previsti dalle tabelle allegate al D.M. Giustizia N. 55/2014 facendo riferimento, al massimo, ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 così come successivamente aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, così come previsto dall'art. 82 del DPR n. 115/2002, con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115 del 2002;
- per alcune tipologie di procedimenti facendo riferimento a parametri unici forfettari relativi all'intero procedimento o giudizio come da tabelle allegate al presente Protocollo;
- applicando inoltre, tenuto conto di quanto previsto dal sopracitato art. 2 del D.M. 55/2014, il rimborso spese generali 15% nonché indicando espressamente la maggiorazione per CPA e IVA se dovute;
- sarà sempre possibile un aumento dell'importo liquidato, nella misura compresa fra il 20% e il 50% per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità da evidenziare nell'istanza di liquidazione e da motivare espressamente con il provvedimento di liquidazione;
- quando il Giudice liquiderà le spese secondo i parametri forfettari, si limiterà a richiamare le tabelle allegate a questo Protocollo, mentre quando volesse liquidare le spese in maniera diversa rispetto a detti importi, motiverà la propria decisione.
- Nei casi di inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della domanda, il compenso liquidabile sarà ridotto, ove concorrano gravi eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50%. Allo stesso modo, in caso di dichiarata responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., il compenso dell'avvocato sarà ridotto del 75% rispetto a quello liquidabile, ai sensi dell'art. 4 comma 9 così come modificato dal DM 147/22. Resta salva la possibilità per il Giudice di revocare con decreto l'ammissione al patrocinio laddove risulti che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, così come previsto dall'art. 136 comma 2 DPR 115/2002.
- Nei procedimenti nei quali l'avvocato assista più di una parte nella medesima posizione processuale, così come nei procedimenti consensuali in materia familiare ove entrambe le parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il compenso liquidabile sarà incrementato del 20% per ogni parte in più rispetto alla prima, nel rispetto delle limitazioni delle vigenti tariffe forensi.

- Nelle ipotesi in cui la parte ammessa, anche più volte in corso di causa, revochi l'incarico al difensore e nomini un nuovo difensore, o più difensori si avvicendino nella difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche per rinuncia del difensore precedentemente nominato, a ciascun difensore nominato verrà liquidato il compenso per la sola fase in cui abbia prestato assistenza difensiva, non potendo comunque la liquidazione complessiva di ciascuno superare l'importo della liquidazione che sarebbe spettato ad un solo avvocato per tutta la durata del procedimento.
- Il conferimento, da parte del soggetto ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, del contestuale mandato difensivo a più di un avvocato, congiunto o disgiunto, comporterà la revoca del beneficio e il rigetto dell'istanza di liquidazione eventualmente presentata dal/dai difensori nominati, potendo la parte ammessa al beneficio nominare un solo difensore, così come previsto dall'art. 80 del DPR n. 115/2002;
- Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia anche a seguito di proposta ex art. 185-bis c. p. c., ferma restando la liquidazione dei compensi per tutte le fasi effettivamente svolte, in base ai parametri forensi indicati dal D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, il compenso liquidabile per la conciliazione sarà determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, salvo quanto espressamente previsto dall'allegato 2 tabella B).
- Il deposito di atti con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, comporterà l'aumento del 30% del compenso liquidabile, salvo il caso in cui gli applicativi ministeriali, quali Consolle dei magistrati, non consentano la fruibilità del collegamento ipertestuale.
- Si evidenzia la necessità da parte del difensore della parte ammessa al beneficio di domandare con chiarezza, in sede di precisazione delle conclusioni, che le competenze e spese di difesa e di causa siano liquidate, per l'ipotesi di soccombenza altrui, a favore dell'Erario e che nel contempo sia liquidato a carico dell'Erario il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio. Ove sia richiesta la compensazione delle spese, da giustificare, dovrà essere comunque domandata la liquidazione del compenso a carico dell'Erario. Le spese liquidate a carico della parte soccombente a favore dello Stato e le spese liquidate a favore dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio, non potranno essere del medesimo importo, perché nella liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il Giudice dovrà comunque applicare la decurtazione del 50% prevista dall'art. 130 del DPR n. 115/2002, mentre il dispositivo di condanna al rimborso delle spese in favore dell'Erario e a carico della parte soccombente non riporterà la suddetta dimidiazione del 50%, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (Cass., n. 22017/2018; Cass. n. 11590/2019).
- Si precisa che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8388/2017; Cass. 25653/2020), qualora la parte ammessa al beneficio sia soccombente in giudizio e dunque sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, le spese di lite, queste non potranno essere poste a carico dello Stato, in quanto l'ammissione al patrocinio concerne esclusivamente il rapporto tra la parte ammessa ed il proprio difensore ed è del tutto ininfluenza ai fini della regolamentazione delle spese di lite; pertanto potrà procedersi alla liquidazione dei compensi maturati dal difensore della parte ammessa al patrocinio, pur risultata soccombente, per l'assistenza prestata; tuttavia le spese di lite delle quali venga disposto il rimborso in favore della parte vittoriosa non potranno essere poste a carico dello Stato bensì della parte soccombente.
- Istanza di distrazione.
L'avvocato della parte ammessa si impegna a non chiedere la distrazione delle spese in proprio favore in caso di vittoria della lite.
- Mediazione.
In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di riforma del Processo Civile (art. 15 bis e segg. d.lgs. 28/2010 come modificata da D.lgs. N. 149/2022) e del previsto regolamento attuativo, il

beneficio deve essere concesso anche per la procedura di mediazione obbligatoria nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del citato d.lgs. 28/2010, prodromica alla causa di merito e per la mediazione devoluta dal Giudice nel corso del giudizio, ove sia raggiunto l'accordo di conciliazione.

Se la controversia troverà definizione nel procedimento di mediazione *ante causam*, le spese saranno liquidate, su richiesta dell'interessato, dal Presidente del Tribunale o da suo delegato; se invece la liquidazione avverrà a seguito di mediazione devoluta dal Giudice oppure in caso di insuccesso della mediazione, al termine della causa, le spese, sia per la procedura di mediazione che per la causa stessa, saranno liquidate dal giudice della causa. In attesa dell'entrata in vigore del citato art. 15 bis e segg. d.lgs. 28/2010 e relativo decreto attuativo, si evidenzia la necessità di munirsi di delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario ove è sito l'Ufficio Giudiziario competente per il giudizio di merito per l'ammissione al patrocinio a carico dello stato prima di introdurre la mediazione *ante causam*, e di depositarne copia unitamente all'istanza di liquidazione anche nel caso di mediazione demandata.

Il protocollo ha n. 2 Allegati.

Arezzo, 12 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale di AREZZO

Dr. Valentino Pezzuti



La Presidente del COA di AREZZO


Avv. Rita Cavezzuti



Il Funzionario Giudiziario


Ufficio per il Processo I

Dr.ssa Diana Baffa



Per adesione:

Camera Civile di Arezzo



A.I.A.F. Toscana – Sez. Arezzo



O.N.D.I.F. – Sez. Arezzo



A.M.I Toscana – Sez. Arezzo



A.I.G.A. – Sez. Arezzo



Procedure**Premessa**

Al fine di rendere più rapida e semplificata la procedura di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile si indica l'utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia e il coordinamento di tale funzione con i sistemi SICID e SIECIC del processo civile telematico. L'utilizzo della procedura prevista garantirà una più rapida trattazione delle istanze e liquidazione dei compensi rispetto al sistema tradizionale per il quale non può essere assicurata analoga speditezza. Il rispetto delle modalità di predisposizione dell'istanza consentirà un'accelerazione della procedura di liquidazione, mentre diverse modalità potrebbero incidere negativamente sui tempi di liquidazione in considerazione dell'aggravio del procedimento.

1. Procedura mediante la piattaforma SIAMM

1.1 Registrazione

L'avvocato al primo accesso deve registrarsi al SIAMM accedendo al sito <https://lsg.giustizia.it>. È possibile farlo sia come persona fisica che come studio associato, scegliendo il tipo di registrazione nella pagina "Dati utente". In seguito vanno compilati i campi della pagina "Dati generali" (con indicazione del proprio indirizzo PEC) e poi quelli dei "Dati di calcolo". Nella successiva pagina "Ritenute" sarà sufficiente scegliere il regime fiscale, poiché i campi IVA, Ritenuta d'acconto e Cassa Avvocati verranno compilati automaticamente dal sistema; andrà comunque inserita la partita IVA, trattandosi di campo obbligatorio. Infine, per completare la procedura, sarà sufficiente confermare la registrazione. Da allora in poi l'accesso al portale verrà effettuato mediante login alla prima pagina, dove sarà possibile anche ricercare l'ufficio giudiziario. Utilizzando il comando "Dati anagrafici" del menu principale contenuto nella pagina dell'utente, sarà poi possibile modificare i dati inseriti al momento della registrazione. È inoltre possibile verificare le proprie istanze già presentate nonché, alla voce "Redditi corrisposti", richiedere ed ottenere le certificazioni annuali del sostituto d'imposta.

1.2 Redazione dell'istanza di liquidazione

Si deve accedere alla sezione "Crea Istanza" e inserire i dati che vengono di volta in volta richiesti, con le indicazioni che seguono. Va precisato che non è possibile salvare l'istanza in bozza prima di averne completato la compilazione; se dunque si esce prima di aver concluso tutti i passaggi, i dati precedentemente inseriti non saranno più recuperabili e sarà necessario rifare l'istanza dall'inizio. Bisogna inoltre sempre ricordarsi che i campi muniti di asterisco devono essere obbligatoriamente compilati, mentre gli altri possono essere anche lasciati vuoti. Nella sezione "Beneficiario" nel riquadro "Tipo Beneficiario" va scelta la voce "Difensore", mentre nel successivo riquadro "Qualifica" andrà indicato "Difensore parte ammessa patrocinio a spese dello Stato". Nel campo "Ente Pagamento" andrà lasciata la voce "Funzionario Delegato" e nel campo "Qualifica" la voce "Accredito c/o posta/banca". Nella sezione "data inizio incarico" si dovrà indicare quella del conferimento dell'incarico al legale e nella "data fine incarico" quella del giorno stesso dell'istanza di liquidazione. Nella sezione "Procedimento", dopo aver inserito i relativi dati è necessario cliccare sulla voce "parte processuale"; si aprirà quindi la relativa finestra e andranno inseriti i dati relativi alla parte assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sono comunque obbligatori i dati anagrafici, non invece quelli demografici. Nella sezione "Dati Patrocinio" andranno inseriti il numero di patrocinio e la data di emissione: per quanto concerne il numero del provvedimento di ammissione, nel caso in cui l'ammissione sia stata deliberata dall'Ordine degli Avvocati, tale numero corrisponderà a quello di protocollo con il quale è stata registrata l'istanza di ammissione, mentre la data di emissione sarà quella della delibera di ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine. Alla fine si digiterà su "Registra" e si dovrà quindi tornare nella pagina principale dell'istanza. A questo punto dovranno essere caricati gli allegati mediante i due comandi che

riportano la voce "Upload File PDF"; va precisato che gli allegati possono essere solo due. Dovranno essere allegati, in ogni caso, il provvedimento di ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine e la nota spese. Quanto alla nota spese, questa potrà essere redatta tramite apposito programma, aggiornato ai parametri del presente Protocollo e del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, già dimidiati, reperibile sul Sito dell'Ordine e del Tribunale di Arezzo. Si precisa che la procura potrà essere allegata nel file .pdf contenente la delibera di ammissione. In materia di famiglia la nota spese verrà redatta sulla base dei valori indicati nelle tabelle di cui all'all. 2). Nel caso in cui i compensi richiesti fossero maggiori di quelli previsti nelle tabelle, nella stessa nota spese dovranno essere indicate le motivazioni. Ciascuno dei file pdf dovrà essere prima denominato, poi selezionato mediante il comando "Sfoggia" che si trova a sinistra e infine caricato utilizzando il comando "Upload file pdf" che si trova sulla destra. Nell'ultima sezione, nel campo "Tipologia richiesta", si andrà a scegliere la voce "onorario/vacazione" e quindi digitare su "Inserimento dettagli". Nella pagina successiva bisogna spuntare la voce "Onorario privo di spese forfettarie" e quindi inserire sotto tale voce il compenso complessivo al netto delle spese forfettarie. Infatti, per quanto concerne le spese generali, il dato esistente andrà modificato manualmente inserendo il valore del 15%. Il totale dovrebbe riportare la somma imponibile comprensiva di tali spese forfettarie. Va precisato che il sistema non prevede la suddivisione del compenso in fasi, come invece disposto dal D.M. 55/2014 e s.m. e i.; la specifica delle singole fasi dovrà invece, dove prevista, essere esposta nella nota spese allegata, salvo il caso che la nota si redatta sulla base dei valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2). Nel caso in cui si debba chiedere la liquidazione di spese imponibili documentate o spese non imponibili, quali le anticipazioni, sempre nel riquadro "Richiesta", alla voce "Tipologia richiesta" si potrà optare per "Spese" e quindi digitare su "Inserimento dettagli" per accedere alla finestra dove inserire i relativi importi. Infine si conclude la procedura di predisposizione dell'istanza digitando su "Registra i dati inviati".

1.3 Invio dell'istanza

L'istanza così completata è ancora modificabile e annullabile; non sarà però più possibile farlo una volta che la stessa sia stata inviata con le modalità di seguito descritte. Per mezzo della sezione "Istanze on line" si accede al riquadro riepilogativo dell'istanza e nella sezione "Download" si dovrà scaricare tale istanza in formato pdf. L'avvocato depositerà quest'ultima telematicamente nel relativo fascicolo informatico dell'ufficio giudiziario tramite ProPCT; l'atto principale sarà rappresentato dalla predetta istanza e verranno allegati gli stessi documenti già inseriti nel portale SIAMM (nota spese ed eventualmente il provvedimento di ammissione al beneficio).

1.4 Termine per la presentazione dell'istanza. In relazione a quanto stabilito dall'art. 83 comma 3 bis D.P.R. 115/2002 l'avvocato, presenterà l'istanza di liquidazione con le modalità sopra indicate almeno tre giorni prima dell'ultima udienza fissata prima della definizione del procedimento, dandone atto a verbale. Ove ciò non fosse possibile (ad es. conciliazione delle parti in udienza, precisazioni delle conclusioni congiunte, etc.) l'avvocato farà richiesta a verbale di liquidazione dei compensi, con riserva di deposito dell'istanza in via telematica, e quindi sia sulla piattaforma SIAMM che sul fascicolo elettronico dell'ufficio giudiziario tramite PCT, entro 10 gg successivi all'udienza. In questa ipotesi è necessario osservare questo termine ristretto per consentire il miglior funzionamento del programma. Nei procedimenti di famiglia con cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 – di cui all'allegato 2) tabelle D) ed E), l'istanza di liquidazione (nota spese) potrà essere depositata solo a definizione dell'intero procedimento, anche laddove per riconciliazione dei coniugi o per altra causa non si addivenga alla sentenza di divorzio (e quindi non prima dei 6 mesi dalla comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione).

1.5 Aggiornamento produzione documentale permanenza presupposti ammissione ex art. 79 e 127 TUSG. Il difensore della parte ammessa al beneficio dovrà comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione, secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 1 lett. d) TUSG, mediante deposito in PCT di autocertificazione (rilasciata ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445). L'autocertificazione deve avere ad oggetto la situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con la parte ammessa risultante dall'ultima dichiarazione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'art. 76 dpr 115/2002. Il Giudice potrà, comunque, sempre richiedere la produzione di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 TUSG. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

2. Liquidazione dei compensi

La Cancelleria, una volta ricevuta l'istanza sul fascicolo informatico a mezzo ProPCT, la trasmetterà tempestivamente al giudice; quest'ultimo, ai fini della liquidazione, potrà quindi esaminare gli atti contenuti nel fascicolo informatico del procedimento civile o, in caso di fascicolo parzialmente cartaceo, quelli contenuti in quest'ultimo, che, ove necessario, gli verrà trasmesso dalla Cancelleria. Il Giudice quindi provvederà alla liquidazione del compenso con decreto che potrà essere redatto anche utilizzando il portale SIAMM. Nel decreto dovrà sempre essere espresso il riconoscimento delle spese forfettarie nella misura del 15% e degli accessori di legge (IVA e CNA) se dovuti. Per quanto concerne le eventuali spese sostenute dall'avvocato, il Giudice provvederà alla liquidazione delle stesse, solo se documentate e provate. Il decreto di liquidazione verrà comunque inserito nel fascicolo informatico di cancelleria e comunicato dalla stessa al difensore.

3. Fatturazione e pagamento

Una volta decorsi i termini per l'eventuale impugnativa del decreto (30 giorni dall'ultima notifica), e divenuto quindi lo stesso irrevocabile, la Cancelleria lo trasmetterà tempestivamente, con la documentazione necessaria, all'Ufficio di Liquidazione. Nel contempo la Cancelleria inserirà altresì la conseguente annotazione nel fascicolo informatico, inviando la relativa comunicazione all'avvocato a mezzo PEC dove verrà anche indicato il numero dell'istanza SIAMM. È onere dell'avvocato verificare sollecitamente l'avvenuta o la mancata accettazione della fattura da parte dell'ufficio. In caso di errori nella fattura che abbiano comportato il rifiuto della stessa, l'avvocato dovrà provvedere immediatamente alla emissione della nota di accredito e quindi della nuova fattura con le necessarie correzioni; ove non provvedesse a un tanto entro 15 giorni dalla comunicazione del rifiuto, la sua nuova fattura verrà trasmessa al Funzionario Delegato presso la Corte d'Appello di Firenze ed andrà in coda alle altre. Nel caso in cui l'Ufficio Liquidazione individuasse errori nel decreto di liquidazione che possono comportare corresponsabilità del predetto ufficio, provvederà a

rinvia la documentazione alla Cancelleria di competenza. Effettuati i controlli, l'Ufficio Liquidazione emetterà il mandato di pagamento e trasmetterà quanto dovuto alla Cancelleria competente, la quale annoterà sul registro informatico l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, inviando nel contempo una comunicazione all'Avvocato con il numero di tale mandato. Ciò consentirà all'avvocato di seguire la procedura di pagamento che viene gestita dalla Corte d'Appello di Firenze.

4. Come conoscere lo stato del procedimento di liquidazione

L'avvocato potrà conoscere lo stato del procedimento senza bisogno di recarsi nelle varie cancellerie. I momenti del procedimento sono riassunti nel seguente prospetto.

<i>attività</i>	<i>sistema usato</i>	<i>competenza</i>	<i>stato</i>	<i>PEC</i>
redazione nota spese	SIAMM	Avvocato		
caricamento nota spese provvedimento COA	SIAMM	Avvocato		
deposito richiesta liquidazione e nota spese	PCT	Avvocato		
istruzione fascicolo	registro cancelleria	Cancelleria		
decreto liquidazione	registro cancelleria	Giudice		SI

<i>attività</i>	<i>sistema usato</i>	<i>competenza</i>	<i>stato</i>	<i>PEC</i>
termine per impugnazione				
trasmissione a Ufficio liquidazione	registro cancelleria	Cancelleria	fascicolo trasmesso a Ufficio liquidazione	SI
verifiche fascicolo		Ufficio liquidazione		
emissione mandato pagamento		Ufficio liquidazione		
ritorno fascicolo in Cancelleria	registro cancelleria	Cancelleria	emesso mandato pagamento n. _____	SI
Pagamento		Corte Appello		

5. Tabelle per la liquidazione forfettaria dei compensi nei procedimenti civili e di Volontaria Giurisdizione

Ferme le suindicate premesse, i valori del presente protocollo sono stati individuati applicando le disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 e del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, e seguendo due direttive generali:

1 – mantenere una generale distinzione tra procedimenti contenziosi e non contenziosi, a prescindere dal rito applicabile (ordinario o camerale);

2 – riconoscere un valore anche all'attività, talvolta di difficile inquadramento, che ha portato a definizioni consensuali o congiunte di procedure inizialmente contenziose. Qualora gli atti di causa siano stati redatti rispettando i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, il compenso sarà aumentato del 30%, salvo il caso in cui gli applicativi ministeriali, quali Consolle dei magistrati, non consentano la fruibilità del collegamento ipertestuale. Le spese generali saranno sempre liquidate nella misura del 15% dei compensi.

A) Separazioni consensuali, divorzi congiunti, scioglimento consensuale unione civile, procedimenti di rito camerale congiunto (figli nati fuori dal matrimonio) – Modifiche congiunte.

- Complessità bassa	€ 1.100,00
- Complessità media	€ 1.400,00

La complessità media verrà valutata alla luce della minore o maggiore complessità delle disposizioni, quali: la presenza di figli minori; particolari disposizioni economico-patrimoniali; eventuale trasferimento immobiliare; problematiche di diritto internazionale privato. Gli importi sono stati calcolati facendo comunque riferimento ai parametri medi "volontaria giurisdizione" di cui alla tabella 7) D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, nei rispettivi scaglioni: indeterminato basso (da 26.000,01 a 52.000), medio (da 52.000,01 a 260.000: medio + basso: 2), decurtati del 50%.

La valutazione della complessità della causa sarà, di regola, effettuata avendo come riferimento gli importi per procedimenti di complessità bassa, secondo l'apprezzamento del caso concreto, mentre l'applicazione degli importi relativi alla complessità media del procedimento dovrà essere oggetto di motivazione in relazione alle concrete circostanze da cui desumere che si tratti di procedura di complessità non ordinaria.

In caso di assistenza di entrambe le parti, il compenso viene di regola liquidato con maggiorazione del 20% rispetto a quello liquidabile, sempreché entrambe con beneficio.

B) Cause di famiglia giudiziali con conciliazione all'esito della prima udienza di comparizione

<i>Fase</i>	<i>Complessità Bassa</i>	<i>Media</i>
Studio	800,00	1.000,00
Introduttiva Maggiorazione	600,00	700,00

per conciliazione	400,00	500,00
	-----	-----
	1.800,00	2.200,00

Ferma restando la valutazione della complessità media secondo quanto previsto al punto A) che precede, gli importi sono stati calcolati prendendo in considerazione i parametri medi, per la fase di studio ed introduttiva, dei “giudizi ordinari dinanzi al Tribunale” di cui alla tabella 2) D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, nei rispettivi scaglioni: indeterminato basso (da 26.000,01 a 52.000) e medio (da 52.000,01 a 260.000: medio + basso: 2), decurtati del 50%. Mentre la fase decisionale ed il relativo aumento di 1/4 è stato calcolato in via forfettaria. La valutazione della complessità della causa sarà, di regola, effettuata avendo come riferimento gli importi per procedimenti di complessità bassa, secondo l’apprezzamento del caso concreto, mentre l’applicazione degli importi relativi alla complessità media del procedimento dovrà essere oggetto di motivazione in relazione alle concrete circostanze da cui desumere che si tratti di procedura di complessità non ordinaria.

C) Cause di famiglia giudiziali con conciliazione in fase successiva.

Ferma restando la valutazione della complessità secondo quanto previsto al punto A) e B che precede, gli importi verranno liquidati prendendo in considerazione, di regola, i parametri compresi tra i minimi ed i medi tariffari, per ogni fase effettivamente svolta, dei “giudizi ordinari dinanzi al Tribunale” di cui alla tabella 2) D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, nei rispettivi scaglioni: indeterminato basso (da 26.000,01 a 52.000), medio (da 52.000,01 a 260.000: medio + basso : 2), decurtati del 50%, con aumento di 1/4 per conciliazione calcolato sull’importo liquidabile per la fase decisionale.

D) Cumulo di domande consensuali di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49

- Complessità bassa € 1.100,00 (fase separazione) + € 800,00 (fase divorzio) = € 1.900,00
- Complessità media € 1.400,00 (fase separazione) + € 1.000,00 (fase divorzio) = € 2.400,00

Ferma restando, la valutazione della complessità secondo quanto previsto al punto A), gli importi sono stati calcolati facendo sempre riferimento ai parametri medi “volontaria giurisdizione” di cui alla tabella 7) D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, nei rispettivi scaglioni: indeterminato basso (da 26.000,01 a 52.000), medio (da 52.000,01 a 260.000: medio + basso:2). Gli importi di cui alla tabella A) allegata, sono, pertanto, stati incrementati di circa il 70%, stante il cumulo delle due domande.

In caso di assistenza di entrambe le parti, il compenso viene liquidato di regola con maggiorazione del 20% rispetto a quello liquidabile, sempreché entrambe con beneficio.

E) Cumulo di domande giudiziali di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49, con adesione della controparte e redazione di conclusioni congiunte all'esito della prima udienza di comparizione.

- Complessità bassa € 1.800,00 (fase separazione) + € 1.000,00 (fase divorzio) = € 2.800,00

- Complessità media € 2.200,00 (fase separazione) + € 1.300,00 (fase divorzio) = € 3.500,00

Ferma restando la valutazione della complessità media secondo quanto previsto al punto A) che precede, gli importi sono stati calcolati prendendo in considerazione i parametri medi, per la fase di studio ed introduttiva, dei “giudizi ordinari dinanzi al Tribunale” di cui alla tabella 2) D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, nei rispettivi scaglioni: indeterminato basso (da 26.000,01 a 52.000) e medio (da 52.000,01 a 260.000: medio + basso: 2), decurtati del 50%. Mentre la fase decisionale ed il relativo aumento di 1/4 è stato calcolato in via forfettaria. Gli importi di cui alla tabella B) allegata, sono, pertanto, stati incrementati di circa il 60%, stante il cumulo delle due domande.

N.B. Si precisa che, nel caso in cui il ricorrente o il resistente abbia presentato domanda giudiziale di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49, e non vi sia, all'esito della prima udienza di comparizione, adesione della controparte e redazione di conclusioni congiunte, gli importi verranno liquidati prendendo in considerazione i parametri compresi tra i minimi ed i medi tariffari, per ogni fase effettivamente svolta, dei “giudizi ordinari dinanzi al Tribunale” di cui alla tabella 2) D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, nei rispettivi scaglioni: indeterminato basso (da 26.000,01 a 52.000), medio (da 52.000,01 a 260.000: medio + basso : 2), decurtati del 50%.

F) Per tutti gli altri procedimenti civili e di volontaria giurisdizione.

Gli importi verranno liquidati prendendo in considerazione i parametri forensi vigenti di cui al d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, facendo riferimento al massimo ai valori medi, conformemente a quanto previsto dall'art. 82 DPR n. 115/2002, per ogni fase effettivamente svolta, in base al valore della causa e alla sua concreta complessità, con applicazione della decurtazione del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002, fermo quanto previsto

P.S. Chiarimenti ulteriori

- E' opportuno ed auspicabile che sia effettuato un doppio adempimento: l'inoltro telematico tramite PCT e quello in SIAMM. Ciò consente infatti una certa e sicura accelerazione dei tempi di liquidazione: il Giudice può provvedere sulla richiesta usando PCT, mentre l'Ufficio Liquidazioni si trova caricata una istanza su SIAMM a cui viene assegnato un identificativo (noto all'avvocato istante) che contrassegnerà l'intera procedura di liquidazione, agevolando così tutti i passaggi successivi.
- SIAMM - La domanda di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste dalla procedura e la possibilità di allegare due soli file contenenti la documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta e quindi,

oltre all'istanza ed alla nota spese, la documentazione preliminarmente inoltrata, in sede civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per la deliberazione del parere sull'ammissibilità o meno al patrocinio a spese dello Stato, l'attestazione di iscrizione dell'avvocato nell'elenco del patrocinio a spese dello Stato, la documentazione reddituale etc.).

- I due file DEVONO essere creati nel formato PDF e non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
- L'istanza e file allegati vengono trasmessi all'ufficio giudiziario mediante l'uso della funzione "download" disponibile al termine della procedura, a cui fa seguito la generazione di un codice identificativo univoco e di un documento in formato PDF riassuntivo dei contenuti della richiesta.
- L'incaricato dell'ufficio giudiziario attraverso le funzioni del SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione) potrà accettare o rifiutare la domanda (dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione alla parte interessata).
- Si rammenta che dalla *home page* di accesso al sistema è possibile scaricare un **manuale operativo** destinato agli utenti esterni, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
- Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura telematica e per la risoluzione di qualsiasi questione tecnica, è necessario rivolgersi al servizio di Help Desk del Sistema SIAMM: *email*: supporto.siamm@giustizia.it - telefono: 06 90289117 Fax 06 60513160.